

N. R.G. XXX/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

CONTROVERSIE DEL LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **XXX/2023**

tra

XXXX XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. ROSA DENIS, GANCI FABIO, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI, MANISCALCO MARIA
RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), con il patrocinio degli avv. BERRINI CESCHI CLAUDIA e

CONVENUTO

Oggi 29 febbraio 2024 innanzi al dott. Silvia Rigon, sono comparsi per XXX XXX l'avv. ROSA e per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO l'avv. XXXX in sostituzione avv. XXX XXXX che si riportano ai rispettivi atti e conclusioni; l'avv. Rosa si riporta ai conteggi del ricorso, evidenziando la genericità delle contestazioni del Ministero; l'avv. XXXX si riporta alla memoria

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice, al termine della camera di consiglio, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.

Il Giudice del lavoro

dott. XXXX XXX





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **XX/2023** promossa da:

XXXX XXXX (c.f. **XXXX**), rappresentata e difesa dagli avv.ti Denis ROSA, Fabio GANCI, Walter MICELI, Giovanni RINALDI GIOVANNI, Maria MANISCALCO, come da procura in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in proprio con il funzionario avv. Claudia BERRINI CESCHI, come da delega agli atti

CONVENUTO

Conclusioni precisate dalle parti come nei rispettivi atti e che qui si intendono trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Lara Pillon, docente di scuola secondaria di primo grado, premesso di avere in precedenza svolto attività di docente sulla base di diversi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 – nei periodi e nei giorni specificatamente indicati in ricorso a decorrere dal 5.12.2017 - senza percepire la Retribuzione Professionale Docenti (c.d. RDP) ha chiesto la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, al pagamento della complessiva somma di Euro 1652,58, oltre accessori, dovuta a tale titolo come già ritenuto dalla Cassazione.
2. Il convenuto Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito così concludendo” *in via principale, rigettare tutte le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per i*



motivi esposti; in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione resistente, dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti; sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica, con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione di quanto dovuto alla ricorrente in ragione dell'accoglimento del ricorso introduttivo della presente causa, in ogni caso con divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese del presente giudizio o, in subordine, compensazione delle stesse".

La causa viene decisa sulla base dei documenti prodotti.

3. Sussiste il diritto della ricorrente al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per i giorni di lavoro effettivamente svolti in relazione diversi rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con il Ministero negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019, quali risultanti dai documenti prodotti dalla ricorrente e non contestati dal Ministero (cfr. All. I ricorrente: stato matricolare, cedolini e contratto).

3.1. Come già ritenuto dalla Cassazione, tale voce retributiva spetta anche al personale docente (e ATA) che ha lavorato con supplenze brevi e saltuarie.

In particolare, secondo la Suprema Corte: *"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»* (Cass. 27.7.2018, n. 20015; in tal senso cfr. altresì Cass. 5.3.2020, n. 6293).

3.2. Vero è che la R.P.D. è stata istituita dal C.C.N.L. per il comparto scuola del 15.3.2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza; il richiamo all'art. 25 del C.C.N.I. 31/8/1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la finalità di



individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio.

Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.

In particolare, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che *«con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive»* ed aggiungendo, al comma 3, che *«la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»*; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso debba essere corrisposto *«in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o C.C.N.I. del 1999, quanto all'individuazione dei destinatari avevano rinviato a situazioni di stato assimilate al servizio»* e precisando, poi, che *«per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»*.

Di conseguenza, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.

3.3. Sulla base poi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i



quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

3.4. Come ritenuto dalla Cassazione, non sono individuabili significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei: una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione.

Le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio «*al personale docente ed educativo*», senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «*modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999*» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «*periodi di servizio inferiori al mese*».

Pertanto, anche i docenti a tempo determinato, pur se titolari di supplenze brevi, hanno diritto alla retribuzione professionale docenti.

Di conseguenza, il Ministero convenuto va condannato a corrispondere alla ricorrente la retribuzione professionale docenti relativa alle prestazioni lavorative rese sulla base dei diversi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati.

4. La somma dovuta alla ricorrente risulta puntualmente e correttamente quantificata dalla ricorrente in ragione della durata dei rapporti di lavoro quali risultanti dai documenti prodotti, essendo già state detratte in ricorso le somme prescritte, relative al 5 e 6 dicembre del 2017.

4.1 Il Ministero ha invero eccepito la prescrizione quinquennale; il primo atto interruttivo è la diffida notificata via PEC in data 7.12.2022, sicché risultano prescritti i crediti maturati prima del 7.12.2017.



4.3 Non è contestato che, come indicato in ricorso, la retribuzione professionale docenti ammonta a € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio (art. 87 CCNL Scuola 29.11.2007). Il nuovo CCNL Scuola (2016/2017) all'art. 38 ha statuito un aumento mensile della retribuzione professionale docenti dal 01.03.2018: 0 – 14 € 10,50, 15 – 27 € 12,80, da 28 in poi € 15,70; per l'effetto, dal primo marzo 2018 la retribuzione professionale docenti ammonta ad € 174,50.

La modalità di calcolo, quindi, è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999:

a. comma 4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio); b. comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.

L'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a: - € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018; - € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018

4.4. La ricorrente ha precisato che durante l'a.s. 17/18, ha stipulato 3 contratti continuativi dal 5/12/2017 al 30/06/2018, tutti con orario completo, senza assenze.

Stante i coefficienti indicati, nel periodo che va dal 7/12/2017 (i giorni dal 5 dicembre al 6 dicembre sono prescritti) al 28 febbraio 2018, la signora Pilloni ha lavorato 84 giorni e moltiplicando $84 \times 5,47$, la somma dovuta a titolo di RPD non pagata è pari a €. 459,48.

Nel periodo dall'1 marzo 2018 al 30 giugno 2018 la signora Pilloni ha lavorato 122 Giorni; moltiplicando $122 \times 5,82$ la somma dovuta risulta pari a €. 710,04. Durante l'anno scolastico 18/19 risulta che la ricorrente ha stipulato ben 11 contratti dal 2/11/2018 al 26/06/2019, tutti con orario di 6 ore e senza assenze, lavorando per 249 giorni; in base ai coefficienti di cui sopra, in base alla proporzione dovuta all'orario ridotto ($18:5,82=6:x$, quindi $x= 5,82*6/18= 1,94$); moltiplicando i giorni lavorati $249 \times 1,94$ la somma spettante a titolo di RPD è pari ad €.483,06.

4.5. Pertanto, la somma complessivamente spettante alla ricorrente a titolo di retribuzione professionali docenti per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 ammonta a complessivi € 1652,58.

Né la condanna può limitarsi ad una condanna generica, come chiesto in via subordinata dal Ministero, che non ha svolto alcuna specifica contestazione sui conteggi puntuali di parte ricorrente.



5. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito va pertanto condannato a corrispondere alla ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti, la somma di euro 1652,58, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.

6. Le spese – liquidate secondo i valori minimi in ragione della serialità della controversia – sono poste a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti, la somma di euro 1652,58, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;

condanna il Ministero a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 1.030,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Padova, 29.2.2024

Il Giudice del Lavoro

dott. XXXX XXX

